



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP

Ufficio federale di giustizia UFG

Ambito direzionale Diritto privato

Ufficio federale dello stato civile UFSC

Direttiva UFSC

n. 10.24.11.01 dell'11 novembre 2024

Rilascio di atti CIEC in Infostar NG

**Direttiva dell'Ufficio federale dello stato civile emanata
in virtù dell'articolo 84 capoverso 3 lettera a dell'ordinanza sullo stato civile (OSC)**

Indice

1	Convenzioni CIEC n. 16 e n. 34	3
2	Attuazione in Infostar NG	3
3	Elenco degli Stati	4
4	Entrata in vigore	4

1 Convenzioni CIEC n. 16 e n. 34

La [Convenzione dell'8 settembre 1976 relativa al rilascio di estratti plurilingue di atti di stato civile](#) (di seguito Convenzione n. 16), ratificata da 23 Stati, contiene i modelli per tre atti di stato civile (estratto dell'atto di nascita, dell'atto di matrimonio e dell'atto di morte). Gli Stati firmatari sono tenuti a redigere questi atti in conformità ai moduli annessi alla Convenzione (art. 1) e ad accettarli senza legalizzazione o formalità equivalente (art. 8). La Convenzione n. 16 in parte non soddisfa più gli attuali standard giuridici.

In Infostar 13, gli atti rilasciati dalla Svizzera non soddisfavano del tutto le prescrizioni della Convenzione n. 16, il che ha portato in passato a reclami e richieste di spiegazioni da parte delle autorità straniere. Normalmente gli atti redatti in conformità a tale Convenzione sono accettati all'estero senza contestazioni. Gli atti creati nel nuovo Infostar NG, in funzione dall'11 novembre 2024, rispettano ora del tutto le prescrizioni del diritto internazionale.

La [Convenzione del 14 marzo 2014 relativa al rilascio di estratti e certificati plurilingue e codificati di atti di stato civile](#) (di seguito Convenzione n. 34) contiene modelli adattati per i tre atti di cui alla Convenzione n. 16 nonché per altri due atti (estratto dell'atto di riconoscimento e estratto dell'atto di unione domestica registrata). Finora è stata ratificata solo dalla Svizzera, dalla Germania e dal Belgio, mentre la Spagna e la Francia l'hanno firmata, ma non ratificata.

Dopo l'entrata in vigore della Convenzione n. 34 il 1° luglio 2022 non è più possibile aderire alla Convenzione n. 16. Questo implica che il numero di Stati contraenti della Convenzione n. 34 potrà aumentare gradualmente.

2 Attuazione in Infostar NG

In Infostar NG è possibile rilasciare atti conformi sia alla Convenzione n. 16 sia alla Convenzione n. 34. Per gli uffici dello stato civile si pone il problema di quale dei due modelli rilasciare nei singoli casi.

Dal punto di vista giuridico, ai tre Stati contraenti della Convenzione n. 34 andrebbero rilasciati gli atti redatti secondo tale Convenzione, mentre ai restanti 20 Stati gli atti redatti secondo la Convenzione n. 16. Ad ogni modo, nella maggior parte dei casi, gli Stati contraenti della Convenzione n. 16 potrebbero accettare anche gli atti conformi alla Convenzione n. 34 su base volontaria come atti CIEC, anche se non sussiste alcun obbligo giuridico in tal senso.

Al fine di ridurre il più possibile l'onere per le autorità dello stato civile e per gli interessati, il rilascio degli atti CIEC avviene come segue:

- di base, l'ufficio dello stato civile rilascia un **atto conforme al modello della Convenzione n. 34**. In nessun caso vi è l'obbligo di informarsi sullo scopo per il quale l'atto è richiesto. L'ufficio dello stato civile redigerà un atto conforme alla Convenzione n. 16 qualora lo Stato nel quale l'atto è richiesto non accetti atti redatti secondo la Convenzione n. 34 per circostanze di cui l'ufficio è a conoscenza;
- se lo Stato di destinazione non accetta un atto redatto in base al modello della Convenzione n. 34, in particolare un estratto dell'atto di nascita, di matrimonio o di morte, l'ufficio dello stato civile rilascia **gratuitamente** (cfr. art. 2 e 13 cpv. 1 dell'ordinanza sugli emolumenti in materia di stato civile; OESC) l'atto corrispondente redatto in conformità alla Convenzione n. 16;

- gli estratti dell'atto di riconoscimento e dell'atto di unione domestica registrata vengono in ogni caso rilasciati in conformità alla Convenzione n. 34. Lo stesso vale per l'estratto dell'atto di matrimonio o di genitorialità di persone dello stesso sesso, dato che i modelli per questi atti non figurano nella Convenzione n. 16.

3 Elenco degli Stati

Gli uffici dello stato civile e le autorità cantonali di vigilanza dello stato civile sono tenuti a comunicare all'UFSC eventuali difficoltà legate all'impiego all'estero dei moduli conformi alla Convenzione n. 34.

L'UFSC terrà conto delle informazioni ricevute dalle autorità dello stato civile e dalla Segreteria Generale della Commissione Internazionale dello Stato Civile per stilare un elenco degli Stati contraenti della Convenzione n. 16 che non accettano in parte o del tutto i moduli conformi alla Convenzione n. 34. L'elenco sarà pubblicato sul sito dell'UFSC e aggiornato regolarmente.

4 Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore l'**11 novembre 2024**.

Ufficio federale dello stato civile UFSC

David Rüetschi